



COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Roma, 40

tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424

pec. comune.buggerru@pec.it

BANDO PUBBLICO Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – L 9.12.1998, n. 431, art. 11 (ANNUALITA' 2023)

VISTI:

- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11, che ha istituito il “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione”, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- il decreto del Ministero dei LL.PP. del 07.06.1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del Fondo e degli adempimenti di competenza delle regioni e dei comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- la nota del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 15423 del 30 maggio 2023, con la quale si dà comunicazione che per l'anno 2023 non sono state assegnate risorse per il Fondo di cui all'oggetto;
- le note RAS prot. n. 36815 del 14 settembre 2023, e prot. n. 37878 del 20.09.2023 riguardanti la ripartizione delle risorse stanziare nell'anno 2023
- la propria Determinazione n. 410 del 17/10/2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RENDE NOTO CHE

a decorrere dalla data della pubblicazione del presente bando, ed entro il 02/11/2023 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al “Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione” di cui all'art. 11 della L. 431/98 relativo all'annualità 2023.

art. 1. Requisiti dei destinatari finali dei contributi

Il presente bando è rivolto a coloro che sono titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Buggerru e occupate a titolo di abitazione principale. Il presente bando è rivolto, altresì, nella misura del 10% delle risorse assegnate dalla Regione, ai titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo Comune, nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito:

- Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari ad € 14.657,24, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'incidenza del canone sul valore ISEE non può essere superiore a euro 3.098,74;

- Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.744,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'incidenza del canone sul valore ISEE non può essere superiore a euro 2.320,00;

Non sono ammessi al contributo gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. L'incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione è valutata mensilmente. Pertanto, l'utente che percepisce il reddito/pensione di cittadinanza per una frazione di anno potrà essere ammesso al contributo in oggetto esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta dall'altro contributo.

art. 2. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere redatta, pena l'esclusione, sull'apposito modulo fornito dal Comune.

La domanda debitamente sottoscritta, unitamente a scansione del documento di identità del richiedente, potrà essere trasmessa a mezzo di posta elettronica all'indirizzo comune.buggerru@pec.it, o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, entro il termine del 02/11/2023.

N.B. Per le istanze inviate tramite e-mail/pec:

- la domanda dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Canoni di locazione di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 - ANNUALITA' 2023" pena l'esclusione;
- La documentazione dovrà essere scansionata e inviata in formato PDF in un unico file. Non saranno valutate le istanze costituite da più file in formato immagine (Fotografie singole scattate con smartphone e simili).

Non sono ammesse modalità di trasmissione delle istanze i cui allegati siano temporaneamente disponibili nei server di storage (es., Drop Box, Google Drive, Jumbo Mail ec...).

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200.

Le istanze verranno prese in considerazione solo se pervenute entro e non oltre il termine fissato per la presentazione.

Saranno escluse dal bando le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non conterranno la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

art. 3. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda debitamente compilata in tutte le sue parti occorre allegare:

- fotocopia del contratto di affitto regolarmente registrato;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria;
- fotocopia del permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno (nel caso di cittadini immigrati extracomunitari)
- modello ISEE corrente o ordinario 2023 in corso di validità del nucleo familiare;
- copia dei versamenti effettuati o dei bonifici bancari attestanti i pagamenti del canone di locazione annualità 2023 per i quali si richiede il rimborso;
- copia della comunicazione di adesione al regime di CEDOLARE SECCA, qualora non già indicato nel timbro di registrazione (solo per i contratti in regime di cedolare secca)

art. 4. Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni-

L'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decade dai benefici e pertanto, verrà escluso dalla graduatoria; inoltre l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già erogate e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

art. 5. Determinazione della misura del contributo

L'entità del contributo da concedere, limitatamente al periodo di durata della locazione nel corso dell'anno e su presentazione delle ricevute regolarmente versate, a ciascuno dei nuclei familiari in graduatoria è così determinata:

- Fascia A): l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a euro 3.098,74.
- Fascia B): l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a euro 2.320,00;

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio di calcolo contributo mensile (Fascia A):

- ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
- (CA) canone annuo = € 3.600,00
- (CS) canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
- (C) calcolo contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74
- contributo annuo = € 2.200,00

art. 6. Formazione della Graduatoria

L'istruttoria delle domande pervenute e la formazione della relativa graduatoria provvisoria verrà effettuata a cura del Comune. Al fine di favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone per la formazione della graduatoria o ordine di precedenza verrà applicata la seguente formula:

$PUNTEGGIO = CANONE\ DI\ LOCAZIONE\ ANNUO / VALORE\ ISEE * 100.$

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata nell'albo Pretorio e resterà affissa per 7 giorni consecutivi. Gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro la fine della data di pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.

art. 7. Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvede al pagamento del contributo di cui al precedente art. 5 a seguito di accreditamento da parte della RAS del relativo finanziamento, previa presentazione da parte di coloro che beneficeranno del contributo ad integrazione del canone di affitto, delle ricevute attestanti i pagamenti effettuati.

art. 8. Informativa trattamento dati personali- (Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Il trattamento dei dati forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, allegata al presente bando, che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente all'istanza di ammissione Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – L. 9.12.1998, n. 431, art. 11 ed alla relativa documentazione per formarne parte integrante.

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute, non si darà corso alla concessione dei benefici ad esse relative.

I contributi saranno concessi in base alle effettive disponibilità trasferite dalla Regione, pertanto, qualora i fondi assegnati non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno concessi in misura proporzionale al fabbisogno complessivo in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98, nonché i relativi decreti di attuazione e della normativa vigente in materia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici dei Servizi Sociali. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Silanus.

Buggerru, 17/10/2023

Il Responsabile
Dott. ssa Chiara SILANUS
